



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Codice sito 4.10/2013/30

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001230 P-4.23.2.10
del 21/02/2013



7610455

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

e, p.c.

Al Ministero della Salute

- Gabinetto
- Direzione generale delle professioni
sanitarie e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Gabinetto
- Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - Coordinamento delle attività
dell'Ufficio del Ragioniere generale dello
Stato

LORO SEDI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Oggetto: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo.
Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni.

Il Ministero della salute, con lettera in data odierna, ha inviato la definitiva versione dello schema di accordo indicato in oggetto che tiene conto degli approfondimenti svolti nel corso della riunione tecnica del 20 febbraio 2013.

Si comunica che la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2013/30.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E
DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

Ufficio I ex DGRUPS- Affari Generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGPROF

0000644-P-21/02/2013



117600019

Al Direttore della Segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Via della Stamperia, n. 8 Roma

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto

Sede

DGPROF/1/P/ I.8.d.i/4

Al Capo Dipartimento della
Programmazione e dell'ordinamento
del Servizio Sanitario Nazionale

Sede


OGGETTO: Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
concernente l'approvazione dello schema tipo di convenzione tra il professionista interessato e
l'azienda sanitaria di appartenenza per la sperimentazione dello svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista medesimo.
*Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive
modificazioni.*

Con riferimento alla nota prot. n. CRS 0001186 P-4.23.2.10 del 20.02.2013 relativa allo
schema di accordo indicato in oggetto, si trasmette una nuova versione del provvedimento
medesimo, modificato con le indicazioni emerse nel corso della riunione tecnica del 20 febbraio u.s.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0001229 A-4.23.2.10

del 21/02/2013



7610451

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO
(dott.ssa Santina AMICONE)

Bozza di Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del S.S.N.

Nell'odierma seduta del.....;

VISTO l'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo nel quale si prevede che, in sede di Conferenza Stato - Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano essere conclusi accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

CONSIDERATO che l'art. 15-*quinquies* del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito del riordino della normativa in materia sanitaria e della definizione delle caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari, ha disciplinato al comma 10 la possibilità che l'attività libero professionale in regime di ricovero, sia consentita, in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, limitatamente alle medesime attività e fino alla data del completamento da parte dell'azienda sanitaria di appartenenza degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, l'utilizzazione del proprio studio professionale;

CONSIDERATO che l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 ha previsto che, fino alla realizzazione di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale, i direttori generali possano prevedere specifiche disposizioni transitorie per autorizzare il personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo ad utilizzare, senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda sanitaria, studi professionali per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto delle norme che regolano l'attività professionale intramurale;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 la quale prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurare il corretto esercizio secondo modalità stabilite dalla citata legge n. 120/2007;

VISTO l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, che ha modificato l'art. 1 della suindicata legge 3 agosto 2007, n. 120 ed in particolare la lett. b) del suddetto articolo 2 ha stabilito che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

CONSIDERATO che la lett. c) del richiamato art. 1 ha poi previsto che, al comma 4 dopo la lettera a) venga inserita la lett. a-bis) che stabilisce la predisposizione e attivazione, entro il 31 marzo 2013, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero, su disposizione regionale, del competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. La disposizione regionale, precisando le funzioni e le competenze dell'azienda sanitaria e del professionista, prevede, con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;

CONSIDERATO che al fine di dare compiuta attuazione alla disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria è opportuno adottare uno schema tipo di convenzione;

Sancisce tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo:

Art. 1

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività libero professionale presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.120, così come modificato dall'art.2 della legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, è approvato lo schema tipo, di cui all'allegato A del presente Accordo Stato- Regioni.

Tale schema tipo potrà essere integrato, nel rispetto della normativa vigente, sulla base delle indicazioni in materia fornite dalle regioni e della province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

1. Il presente Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO A

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA ED IL DOTT. _____ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA PRESSO LO STUDIO PRIVATO DEL PROFESSIONISTA.

PREMESSO CHE:

- a) l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ha apportato una serie di modificazioni all'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 avente ad oggetto "*Attività libero-professionale intramuraria*". In particolare, la lett. b) del richiamato articolo ha stabilito che le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis) del successivo comma 4, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) entro il 31 marzo 2013, le regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano devono procedere alla predisposizione e attivazione, di una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e le singole strutture nelle quali vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete. Con l'utilizzo esclusivo della predetta infrastruttura, è, pertanto garantito l'espletamento del servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria competente dei dati relativi all'impegno orario del sanitario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico;
- c) in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 49/CRS) è stata sancita l'Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive

modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete di supporto alle attività di libera professione intramuraria".

CONSIDERATO CHE:

1. la presente convenzione è finalizzata a regolamentare lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria presso gli studi dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lett. c) della richiamata normativa, nelle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dove, sulla base degli esiti della prevista ricognizione regionale, sono presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili spazi per l'esercizio dell'attività suddetta;
2. nell'Azienda Sanitaria di _____ sono presenti le condizioni ed i presupposti che consentono l'utilizzo dello studio professionale secondo le modalità, i criteri e le valutazioni effettuate dalla Regione _____ e dalla Azienda interessata.

TRA

l'Azienda Sanitaria di _____, con sede in _____ C.F./P.I. _____ nella persona del Dott. _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, in virtù _____, e domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda medesima (di seguito denominata "Azienda")

E

il Dott. _____ nato il _____ a _____ e residente a _____ C.F. _____ tel. _____ e-mail _____ disciplina _____ in servizio a tempo indeterminato/determinato presso l'unità operativa _____ con la posizione funzionale di

dirigente _____, inquadrato nella disciplina di _____ con incarico _____ (di seguito denominato "Professionista").

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto)

La presente Convenzione disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro, presso lo studio del Professionista sito nel Comune di _____ Via _____.

Le modalità dello svolgimento sono contenute nel provvedimento autorizzativo n. _____ del _____.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria)

L'attività, da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Il nucleo di valutazione, di cui all'art 31 del CCNL 8 giugno 2000, procederà ad una verifica di congruità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria, svolta dal Professionista.

Art. 3

(Infrastruttura di rete - Funzioni e competenze dell'azienda sanitaria e del professionista per l'erogazione del servizio)

Il Professionista con l'utilizzo esclusivo dell'infrastruttura in rete predisposta dalla Regione di appartenenza, si impegna a svolgere le attività di seguito descritte:

- espletamento del servizio di prenotazione;
- inserimento obbligatorio e comunicazione, in tempo reale, all'azienda sanitaria dei dati relativi al proprio impegno orario, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei

pagamenti, anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.

Il Professionista si impegna affinché le attività sopra elencate siano svolte secondo le indicazioni previste dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e in raccordo con l'Azienda_____.

Art. 4

(Pagamento delle prestazioni e tracciabilità)

Il Professionista, si impegna all'acquisizione e manutenzione, a proprio carico, della strumentazione idonea ad attivare, entro la data di avvio dell'esercizio dell'attività, presso il proprio studio il collegamento in rete con il sistema di prenotazione e di pagamento aziendale (CUP).

Il pagamento delle prestazioni, di qualsiasi importo, viene effettuato direttamente all'Azienda mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo stesso.

Art. 5

(Durata)

La presente convenzione ha durata annuale decorrente dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile se permangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 6

(Casi di risoluzione della convenzione e recesso)

1. L'Azienda può risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista nella presente convenzione o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla contestazione.
2. Il professionista può risolvere la convenzione in caso di inadempimento da parte dell'Azienda degli obblighi previsti dall'art. 3 della convenzione.
3. Il professionista può altresì recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso di 30 giorni. In tale caso, nulla è dovuto al

Professionista a titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento e l'autorizzazione per l'utilizzazione dello studio privato oggetto della convenzione si intende ad ogni effetto revocata.

Art. 7

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente convenzione può trovare applicazione nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, come convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, su espressa disposizione regionale.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni della normativa nazionale e regionale vigenti in materia.

Art. 8

(Foro competente)

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di _____.

Art. 9

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Sanitaria
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.

Professionista
Dott.